



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Udienza Pubblica del 27 aprile 2021

Ricorso R.G. 13654/2016; n. 3 del Ruolo
Rel. Cons. M. Ferro

Ricorrente: XXXX;

Resistente: XXXX.

Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020,
inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti,

osserva

1. – La questione all’attenzione delle Sezioni Unite.

La Prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 21961 del 2020, ha ravvisato un contrasto all’interno delle diverse sezioni della Corte di cassazione a proposito dell’individuazione del *dies a quo* del termine di decadenza per riassumere (a cura della controparte del soggetto fallito) o per proseguire (a cura della curatela del fallimento) il giudizio interrotto.

Ha notato, infatti, che le pronunce scrutinate, pur concordando sul fatto che la dichiarazione di fallimento produce *ex lege*, ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall. l’interruzione del giudizio e che quel *dies a quo* coincide con il momento in cui la controparte del fallito acquisisce “conoscenza legale” dell’intervenuto fallimento dell’altra parte, **non** sono viceversa coerenti quanto all’individuazione di quali siano gli atti o i fatti idonei a determinare tale forma di conoscenza: “*E così, all’enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l’assunto per il quale tale*

conoscenza non sarebbe richiesta. Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell'evento interruttivo, rileverebbe la condizione data dall'identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento. Infine, l'affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell'evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione, questa, che evidentemente non si configura ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da un altro avvocato)" (cfr. pag. 13 dell'ordinanza interlocutoria).

Sulla scorta di tali premesse, coerentemente con la fattispecie *sub iudice*, ha rimesso gli atti al Primo presidente "affinchè lo stesso valuti se la dibattuta questione circa l'individuazione del momento da cui debba aver corso, **per la parte che non sia fallita**, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione L. Fall., ex art. 43, comma 3, vada devoluta alle Sezioni Unite".

2. – I motivi il cui esame ha carattere preliminare.

La questione all'attenzione delle Sezioni Unite, posta dalla ricorrente XXXX con il **primo** motivo, presuppone la risoluzione di quella fatta valere con il **terzo** motivo. Ad avviso della ricorrente, infatti l'art. 43, comma 3, l.fall., introdotto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, non potrebbe applicarsi al giudizio in questione, essendo questo stato incardinato in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006.

Il motivo, come correttamente rilevato dalla sezione remittente, è **infondato**.

La modifica dell'art 43, comma 3, l.fall. trova applicazione, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 5 del 2006, a partire dal 16.7.2006. La norma nel testo novellato era, quindi, già vigente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Siena il 16.4.2014 nei confronti della XXXX in liquidazione.

Né può giovare, nel senso preteso da parte ricorrente, il richiamo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 150 del d.lgs. cit. secondo cui i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare pendenti alla data di entrata in vigore della stessa sono definite secondo la legge anteriore (n.d.r., r.d. n. 267 del 1942). Nel caso di specie, infatti, **non** si tratta di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16.7.2006 e, quindi regolata dalle nuove disposizioni, **quanto piuttosto** di applicare ai processi civili - già pendenti al 16.7.2006 - la nuova disciplina processuale introdotta dalla novella del 2006 in forza del principio generale *tempus regit actum* (cfr. Cass. n. 5650 del 2013 e poi Cass. n. 27165 del 2016).

2.1. – È corretto, invece, quanto assume la ricorrente (con il **secondo** motivo¹) sull'applicabilità del termine di tre mesi per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c. **soltanto** ai giudizi interrotti instaurati (in primo grado) dopo il 4.9.2009, ai sensi di quanto previsto dalla l. n. 69 del 2009, art. 46, comma 14, e dell'art. 58, comma 1, della

¹ Se, infatti, dovesse trovare applicazione il termine ridotto di mesi tre, la riassunzione sarebbe tardiva anche a voler far riferimento alla dichiarazione di interruzione del 9.12.2014.

legge menzionata, che ha previsto che tale disposizione, che riduce a **tre** mesi il termine per la riassunzione di giudizio interrotto, originariamente di **sei** mesi, si applichi ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, tra i quali non ricade anche quello in esame, **instaurato (in primo grado) in epoca precedente alla data indicata** (da ultima, cfr. Cass. n. 1395 del 2020), **restando irrilevante** il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 19979 del 2018; Cass. n. 20102 del 2016; Cass. n. 19969 del 2015; Cass. n. 15741 del 2013; Cass. n. 17060 del 2012).

2.2. – Altrettanto corretta è la deduzione (sempre con il **secondo** motivo) secondo cui la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza (da ultime, cfr. Cass. n. 6921 del 2019 e Cass. n. 9819 del 2018).

3. – *La fattispecie* sub iudice.

Con il **primo** motivo, la XXXX si duole che la Corte di appello abbia dichiarato l'estinzione del giudizio di secondo grado erroneamente individuando nella ricezione dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall. da parte del curatore del fallimento il momento in cui l'istituto di credito avrebbe avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo (intervenuto fallimento della società appellata), anziché nella dichiarazione dell'interruzione del processo avvenuta all'udienza del 9.12.2014. Deduce, quindi, che il giudice del merito non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione se avesse correttamente individuato nella dichiarazione di interruzione il *dies a quo* del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, avvenuta con ricorso depositato in data 29.4.2015.

4. – *La decorrenza del dies a quo dalla dichiarazione di interruzione e l'art. 143 Codice della crisi d'impresa (CCI).*

Se si dovesse individuare il *dies a quo* della riassunzione del processo nella dichiarazione di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti, la riassunzione operata dalla XXXX sarebbe senz'altro tempestiva.

È opportuno, quindi, prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo che **esclude** che possa esservi un onere di riassunzione in assenza della dichiarazione, da parte del giudice, dell'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della parte. È stato, infatti, affermato che l'art. 43, comma 3, l.fall. vada interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica (così Corte cost. n. 17 del 2010) e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, ma **non** anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata (così testualmente Cass. n. 5288 del 2017; Cass. n. 4519 del 2018; Cass. n. 8640 del 2018²; Cass. n. 9016 del 2018). In questo solco possono

² Questa ordinanza è riportata nel massimario Italggiureweb come conforme a Cass. n. 5288 del 2018. In realtà il principio che afferma è diverso, avendo in particolare sostenuto che “è la comunicazione dell'evento

essere inserite anche Cass. n. 4795 del 2020 (che in motivazione richiama il principio espresso da Cass. n. 5288 del 2017), Cass. n. 10696 del 2019 (v. punto 3.3. della motivazione) e Cass. 7547 del 2018 (v. punto 12. della motivazione).

Il che equivale a dire che la nuova formulazione dell'art. 43, comma 3, l.fall., nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello stesso all'interno del processo. Ciò nonostante il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c. ai fini della declaratoria di estinzione **presuppone**, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, **non solo** la conoscenza in forma legale del medesimo evento, **ma anche** una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta.

Si tratta di una tesi che, come rilevato dalla Prima Sezione civile, **parrebbe** anticipare di fatto sul piano pretorio, in una chiara ottica di semplificazione, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 143 del CCI, che, dopo aver ribadito che *“l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”*, al secondo periodo dispone che *“il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”*.

4.1. – Occorre, quindi, comprendere se e come l'indirizzo innanzi menzionato sia idoneo ad imputare alla parte contrapposta a quella fallita la conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di osservare che, poiché il CCI è testo in generale **non** applicabile - per scelta del legislatore - alle procedure (come quella in esame) aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, CCI), la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare **potrebbe essere ammessa** se (e solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - un ambito di **continuità** tra il regime vigente e quello futuro (così testualmente Cass. SU n. 12476 del 2020, punto IV della motivazione).

Per predicare l'inapplicabilità alla fattispecie *sub indice* della regola contenuta nell'art. 143, comma 3, CCI **non** è, dunque, sufficiente affermare che *“nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poichè la previsione di tale ulteriore adempimento **vanificherebbe**, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dalla L. Fall., art. 43: l'interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento”* (così testualmente Cass. n. 31010 del 2018, preceduta da Cass. 16887/2018 e seguita da Cass. n. 17535 del 2020).

Anche nel CCI, infatti, l'interruzione del processo è **automatica** per effetto del fallimento di una delle parti, ma il termine per la riassunzione decorre dalla

interruttivo da parte del difensore della società fallita (mediante posta elettronica certificata nel caso esaminato da Cass. n. 21375/2017) a far decorrere il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c.”.

dichiarazione di interruzione **senza** che il legislatore abbia ravvisato alcuna contraddizione tra le due proposizioni del comma 3 dell'art. 143³.

È necessario, quindi, verificare se si possa configurare - nello specifico segmento - un **ambito di continuità** tra il regime vigente e quello futuro.

Questa continuità non può essere esclusa **limitandosi** a postulare il carattere innovativo del secondo periodo del comma 3 cit. perché il diritto attualmente vivente sarebbe configurato nel senso di attribuire all'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo una natura *tout court* ricognitiva, come tale inidonea sia a produrre l'effetto interruttivo, sia ad ancorare *ex se* il *dies a quo* del termine per la prosecuzione/riassunzione del processo interrotto.

All'opposto, si deve osservare che è la giurisprudenza innanzi richiamata **a dare senso** alla continuità tra vecchia e nuova disciplina, se è vero com'è vero che, pur sussistendo qualche incertezza in ordine ai presupposti del "diritto vivente", esso si è ritenuto espresso anche da una sola pronuncia della Corte di cassazione (cfr. sent. n. 25 del 1984⁴).

In **continuità** con il regime vigente, ad essere valorizzato nel CCI è il **principio costituzionale del diritto di difesa**, non potendo l'automaticità dell'interruzione del processo mai risolversi contro la parte non colpita dall'evento ed esporla al pericolo di una silenziosa (*i.e.*, misteriosa⁵) decadenza dalla facoltà di riassumere il giudizio.

Ma **se** nell'art. 43 l.fall. il diritto alla difesa è preservato rimettendosi la decorrenza del termine perentorio di riassunzione al dato sostanziale della conoscenza legale dell'evento-interruttivo, l'art. 143 CCI **fa** decorrere il termine dalla dichiarazione d'interruzione disposta dal giudice.

Il che sta a dire che il giudice del processo nel corso del quale interviene il fallimento di una delle parti deve, quale che sia il modo in cui viene a conoscenza dell'evento, dichiarare l'interruzione del processo con un proprio provvedimento, che, se pronunciato in udienza, si dà per conosciuto a ciascuna delle parti. Con ciò apparentemente superandosi l'opinione, piuttosto diffusa, secondo cui si dovrebbe escludere che il termine per la riassunzione decorra dalla data della sua pronuncia

³ Si legge, invero, nella Relazione di accompagnamento che "al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di diritto l'interruzione **automatica** del processo **ma per la tutela delle parti** il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione". In effetti, pretendere la declaratoria dell'interruzione perché scatti l'onere di riassunzione del processo non significa affatto ripristinare il regime in base al quale l'interruzione non era automatica, visto e considerato, per l'appunto, che il giudice può addivenire alla dichiarazione di interruzione del procedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza della sopravvenuta procedura fallimentare e a prescindere da che quella conoscenza gli sia stata procurata dal difensore del fallito, a mezzo delle formalizzate dichiarazioni di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c. (M. Montanari, *I nodi irrisolti della riassunzione del processo interrotto per fallimento di una delle parti al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Fallimento*, 2021, p. 333, nt. 13)

⁴ Maggiori riferimenti in L. Salvato, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in Quaderni del Servizi Studi della Corte costituzionale del 2015, consultabili nel sito web della Corte.

⁵ L'aggettivo misterioso è utilizzato, in letteratura, da V. Denti (*L'interruzione "misteriosa" e l'estinzione impossibile*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 604) e da G.P. Califano, *L'interruzione del processo civile*, Napoli, 2004, p. 8. Il sintagma "estinzione misteriosa" è poi penetrato nel lessico della Suprema corte (Cass. SU n. 2714 del 2010, Cass. 2658 del 2019, Cass. 17535 del 2020).

stante la natura meramente dichiarativa attribuita in dottrina e giurisprudenza al provvedimento giudiziale di interruzione del processo⁶.

4.2. – Così impostati i termini della questione, ci si rende immediatamente conto del fatto che, pur precisando l'art. 143, comma 3, CCI che il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, questa dichiarazione **non** può costituire atto necessario ed esclusivo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione⁷, **piuttosto** riducendosi a mero strumento legale di formazione della conoscenza dell'evento interruttivo ad opera della parte interessata alla riassunzione, del tutto coerente con la natura dichiarativa del provvedimento di interruzione riconosciuta dalla dottrina anche nella "nuova" fisionomia dell'art. 143⁸.

Non è accettabile, cioè, l'idea che la dichiarazione d'interruzione operata dal giudice renda obiettiva la decorrenza del termine processuale di riassunzione, fissandola in **funzione** di un dato formale e con **efficacia valevole egualmente nei confronti di ciascuna delle parti del giudizio**. Così opinando, infatti, si farebbe strame del diritto di difesa del curatore che potrebbe **non** essere a conoscenza del provvedimento di interruzione di ogni processo già pendente e nel quale subentra al fallito con la sua nomina. **Non a caso**, il comma 3 dell'art. 143 l.fall. fa riferimento alla riassunzione e non alla prosecuzione, sicché bisogna che anche il curatore, processo per processo, abbia legale notizia della rispettiva avvenuta interruzione.

Lo stato di quiescenza (a seguito della dichiarazione di interruzione) del processo, quindi, **non** può essere idoneo a far decorrere il *dies a quo* del termine per la prosecuzione del processo ad iniziativa del curatore, almeno nel caso in cui il curatore non sia stato presente all'udienza in cui sia stata dichiarata l'interruzione.

4.3. – Resta da stabilire se per la parte **non** fallita la dichiarazione di interruzione sia l'**unico atto** capace di provocare la decorrenza del termine fissato per la riassunzione o, per converso, un **mero strumento** di formazione della conoscenza legale dell'evento interruttivo ad opera della parte interessata alla riassunzione, impregiudicata la facoltà di poterne dare *aliunde* la dimostrazione. **Se**, cioè, la dichiarazione divenga **atto necessario ed esclusivo** al fine della decorrenza del termine per la riassunzione, **rendendo irrilevante** la prova dell'acquisita conoscenza

⁶ Cfr. GP. Califano, *op. cit.*, p. 145 ss.

⁷ Nel senso che la dichiarazione di interruzione fosse atto necessario ed esclusivo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione si era espresso in passato un orientamento minoritario della Cassazione (Cass. n. 12454 del 2004; Cass. n. 5816 del 2006), criticato da Cass. SU n. 7443 del 2008. È noto che, prima dell'introduzione del comma 3 dell'art. 43 l.fall., non si dubitava, sulla base del comma 1 della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l'interruzione del processo del quale fosse parte l'imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l'effetto interruttivo in tanto si producesse in quanto l'evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l'inizio della procedura fallimentare non produceva effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottraeva alla disciplina di cui all'art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell'evento (per l'unanime orientamento della giurisprudenza in tal senso v., tra le tante, Cass. n. 1368 del 1989; Cass. n. 398 del 1993; Cass. n. 1588 del 1993; Cass. n. 8363 del 2000; Cass. n. 8530 del 2001; Cass. n. 9164 del 2001; Cass. n. 6771 del 2001).

⁸ S. Vincere, *Tutele e simmetrie nella riassunzione del giudizio interrotto ex art. 43, 3° comma, l.fall.*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 907.

legale dell'evento interruttivo in un momento precedente, secondo i canoni finora elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La risposta al quesito **non** può che prendere le mosse dall'esigenze di tutela del diritto di difesa che il legislatore (della riforma) ha inteso tutelare. **Se**, infatti, è salvaguardato il diritto alla difesa della parte contrapposta a quella dichiarata fallita, nel senso che la prima era già a conoscenza legale della dichiarazione di fallimento della controparte, **non** ha alcun senso utile ancorare il *dies a quo* del termine per la riassunzione al successivo provvedimento di interruzione⁹.

Da sempre, infatti, è comune il convincimento secondo cui il funzionamento della causa interruttiva si pone nel solco di una naturale tensione tra la difesa del singolo colpito dall'evento interruttivo e l'esigenza di ripristinare tempestivamente il contraddittorio¹⁰.

Pensare, quindi, di ancorare la decorrenza del termine esclusivamente al provvedimento **significherebbe**, da un lato, vanificare le esigenze di celerità nella definizione dei giudizi pendenti (proprie della materia e, in via generale, imposte dal canone costituzionale della ragionevole durata dei processi) che la disciplina dell'interruzione automatica ha inteso, viceversa, favorire¹¹ e, dall'altro, rendere inspiegabile perché mai la disciplina della riassunzione del processo in caso di fallimento di una delle parti dovrebbe differire da quella applicabile negli altri casi di interruzione automatica del giudizio.

Deve, dunque, **concludersi** che, in astratto e fuori da quello che sembra un eccesso di tutela e perciò una contraddittoria formulazione dell'art. 143, comma 3, CCI, che per la parte non fallita il termine per la riassunzione **decorra** dalla data del provvedimento di interruzione pronunciato in udienza **o**, se anteriore, dalla conoscenza legale della dichiarazione di fallimento della controparte.

4.3.1. – La conclusione è **confortata** dalla lettura delle sentenze della Suprema corte che reputano sufficiente e necessaria la conoscenza legale del giudizio e dell'evento interruttivo.

Depongono in tal senso anzitutto la pronuncia secondo cui, qualora la norma preveda che il giudizio è interrotto *ope legis* al verificarsi di un determinato evento (come nel caso dell'art. 301 c.p.c., di sopravvenuta morte del difensore, in virtù del

⁹ Le sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976 e n. 17 del 2010 della Corte costituzionale hanno evidenziato che, accanto all'esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall'evento, vi è un'ulteriore finalità sottesa all'istituto dell'interruzione, consistente nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, la quale deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione.

¹⁰ C. Calvosa, *Interruzione del processo civile*, in *Nuoviss. Dig.it.*, VIII, Torino, 1962, p. 927; A. Finocchiaro, *Interruzione del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1963, p. 428, e più recentemente GP. Califano, *op. cit.*, p. 43 ss., nell'ottica del giusto processo, inteso anche come ragionevole durata del processo.

¹¹ La *ratio* dell'art. 43, comma 3, l.fall. – come sottolinea Cass. n. 5650 del 2013 – è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 5 del 2006, ove si legge che “*in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.*”.

quale “il processo è interrotto dal giorno della morte», previsione questa sostanzialmente omologa a quella dell’art. 43 l.fall., secondo cui “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”), il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, mentre è del tutto irrilevante che il giudice del merito «invece di dichiarare l’interruzione del processo, si sia limitato a rinviarlo, non valendo certo tale attività a interrompere o a sospendere il termine per la riassunzione o in qualche modo a sanare l’inerzia della parte” (Cass. n. 3782 del 2015).

Conferma l’irrelevanza della conoscenza della pronuncia dell’ordinanza interruttiva l’ulteriore precisazione che la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento (Cass. n. 13900 del 2017; Cass. n. 20744 del 2012; Cass. n. 11162 del 2003). Tanto perché, “derivando l’evento interruttivo, con effetto automatico (senza che, perciò, la relativa ordinanza giudiziale che lo attesti abbia natura costitutiva in proposito), dall’evento naturale della morte (o della radiazione o della sospensione) che colpisce uno dei procuratori delle parti ed essendo la decorrenza del termine per la riassunzione legata alla conoscenza legale che ne abbia la parte, tale evento è suscettibile di produrre i suoi effetti per tutti i procedimenti già affidati al defunto procuratore e pendenti tra le stesse parti, essendo irrilevante il numero degli stessi e potendo sortire tale eventualità soltanto l’effetto materiale di richiedere alla parte avente interesse di avere una maggiore cura dei propri interessi al fine di non incorrere nella possibile conseguenza dell’estinzione del giudizio” (Cass. n. 20744 del 2012).

La conclusione da enunciare è dunque che, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, è **necessaria e sufficiente** la conoscenza legale del giudizio e dell’evento interruttivo, **non** della pronuncia dell’ordinanza che dà atto dell’evento e dichiara l’interruzione.

5. – L’art. 305 c.p.c. e la conoscenza legale dell’evento interruttivo.

La riflessione esposta nei precedenti § 4.3. e 4.3.1., compendiata nella constatazione che l’art. 43 l.fall. **nulla** prevede circa la riassunzione e la prosecuzione (Corte cost. n. 17 del 2010)¹² e che l’art. 143 CCI prevede in proposito una disciplina del tutto **parziale**, ripropone, quindi, la questione dell’individuazione del termine *a quo* per la riassunzione, a fronte della permanente formulazione dell’art. 305 c.p.c., secondo cui “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”.

Per dirimerla occorre fare riferimento alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (Corte cost. n. 17 del 2010) che, richiamando le proprie pronunce sulla materia, ha dichiarato **non** fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento,

¹² Il problema di fondo è dunque quello riguardante la certezza della conoscenza dell’evento interruttivo, problema che scaturisce “dall’aver il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo **mobile e variabile**” (Cass. 2658 del 2019).

e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo¹³. Nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, **bensi** dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima¹⁴.

L'indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, nel principio secondo cui la conoscenza che origina il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la “**conoscenza legale**”.

Non occorre, viceversa, la conoscenza effettiva. A fronte della dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l'udienza (salvo il caso che l'evento riguardi il difensore, nel quale caso la conoscenza legale non può derivare, per la parte assistita dal medesimo difensore, dalla dichiarazione in udienza del difensore della parte avversa, ove all'udienza non fosse presente personalmente la parte costituita a mezzo del procuratore colpito dall'evento: v. Cass. n. 9918 del 1998; Cass. n. 9625 del 1990).

Per converso, **viene esclusa**, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della “*conoscenza aliunde acquisita*” (così, *ex multis*, Cass. n. 20744 del 2012; Cass. n. 3085 del 2010).

Ne discende che il relativo *dies a quo* “*può ben essere **diverso** per una parte rispetto all'altra*” (cfr., *ex multis*, tra le più recenti, Cass. n. 31010 del 2018; Cass. n. 16887 del 2018; Cass. n. 6398 del 2018; Cass. n. 27165 del 2016; Cass. n. 3782 del 2015; Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 3085 del 2010).

5.1. – In questo solco si è recentemente affermato che “*in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c., **decorre** dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., **ovvero**, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate*” (cfr. Cass. n. 2658 del 2019).

In altri termini, per quanto la dichiarazione di fallimento della parte costituita in giudizio determini l'automatica interruzione del processo *ex art. 43 l.fall.*, **senza** che sia necessaria la dichiarazione dell'evento ad opera della parte colpita dall'evento stesso, il termine per la riassunzione del processo (ad opera della parte non colpita

¹³ Anche in relazione all'ipotesi di fallimento la Corte ha, in sostanza, riaffermato i principi in forza dei quali era già intervenuta sull'art. 305 c.p.c. dichiarandone (in parte) l'incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1967, e Corte cost. n. 159 del 1971). A tale sentenza ha fatto seguito Corte cost., ord., n. 261 del 2010.

¹⁴ “Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo.....La disposizione menzionata, però, **nulla** ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, **non** sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica **diversa** rispetto alle altre ipotesi d'interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna” (Corte cost. n. 17 del 2010).

dall'evento) per effetto di questa causa interruttiva “automatica” del giudizio decorre, alla stregua dell'art. 305 c.p.c., dalla “conoscenza legale” della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, ove detta conoscenza sia anteriore alla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c.

5.2. – Dal che consegue che, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è sempre necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poiché, in considerazione degli interessi che la norma (art. 143, comma 3, CCI) ha inteso tutelare¹⁵, la previsione di tale ulteriore adempimento è inutile tutte le volte in cui la parte contrapposta a quella fallita sia già a conoscenza legale dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.

6. – *La dichiarazione di estinzione del giudizio sub iudice.*

Il punto è allora stabilire (se e) quando la parte contrapposta a quella dichiarata fallita (n.d.r., XXXX.) sia venuta a conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo che ha riguardato la XXX.

Nel caso di specie: a) il fallimento della XXX è stato dichiarato il 16.4.2014; b) il curatore ha mandato al creditore (già XXX) l'avviso *ex art.* 92 l.fall. in data 3.5.2014; c) XXX ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo il 10.6.2014; d) il ricorso per riassunzione è stato depositato il 29.4.2015.

Sulla scorta di questi dati di fatto, la Corte di appello ha dichiarato estinto il giudizio essendo già decorso, alla data del deposito del ricorso per riassunzione, il termine semestrale dal 3.5.2014, data in cui la XXX sarebbe venuta a conoscenza legale dell'evento interruttivo a seguito della comunicazione *ex art.* 92 l.fall.

7. – *La conoscenza legale dell'evento interruttivo e il giudizio sull'attendibilità della fonte.*

Circa le condizioni perché possa riconoscersi l'effetto di conoscenza “legale” o “in forma legale” trovasi ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui essa deve discendere da una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede, nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare (Cass. n. 9578 del 2018; Cass. n. 27165 del 2016).

La ricorrente nega (primo motivo) che tali condizioni possano ravvisarsi nella specie con riferimento alla comunicazione *ex art.* 92 l.fall. inviata dal curatore del fallimento ovvero con riferimento alla proposizione della domanda di ammissione al passivo.

7.1. – Si è sottolineato che la locuzione “conoscenza legale” esprime un concetto tecnico giuridico che, generalizzandosi, potrebbe definirsi come un effetto che

¹⁵ Che stanno anche al fondo dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 5288 del 2017 (v. § 4.).

l'ordinamento giuridico ricollega, in capo ad un soggetto, al verificarsi di un evento o di specifiche circostanze (cfr. Cass. n. 9578 del 2018).

È anche intuibile che il concetto di “conoscenza legale” **non** può intendersi riferito soltanto alle forme previste dal comma 1 dell'art. 300 c.p.c., **dovendo viceversa** ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata, attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese (cfr. Cass. n. 16887 del 2018; Cass. n. 31010 del 2018).

L'accertamento della conoscenza legale dell'evento si traduce, pertanto, in un **giudizio sull'attendibilità** della fonte attraverso la quale la notizia dell'intervenuta dichiarazione di fallimento giunge a conoscenza della parte estranea all'evento interruttivo (Cass. n. 17535 del 2020).

8. – Le condizioni per l'imputazione della conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Tanto premesso, il **primo** motivo risulta fondato.

La comunicazione *ex art.* 92 l.fall. **non** poteva, infatti, considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione **perché** effettuata senza specifico riferimento al processo (poi dichiarato estinto) e **perché** diretta al creditore e non all'avvocato che patrocinava la XXXX nel processo *de quo*.

8.1. – La inidoneità della comunicazione a giustificare l'imputazione di una “conoscenza legale” dell'evento interruttivo automatico **non** deriva dalla inidoneità della fonte, **non** essendo richiesto che la “conoscenza legale” dell'evento interruttivo conseguente alla dichiarazione di fallimento provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti tale evento si è verificato (cfr. Cass. n. 2658 del 2019 ripresa da Cass. 12890 del 2020, ma anche Cass. n. 21325 del 2018).

Nel caso di interruzione **automatica** prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, infatti **non** ha né base normativa, né risponde all'esigenza che ha determinato l'impiego, nella materia, della nozione di “conoscenza legale”, richiedere che solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione¹⁶.

Ciò che, invero, occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza legale dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, **non** rileva quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte **non** dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, **ma** anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare.

¹⁶ Sulla diversa rilevanza assunta dalla dichiarazione del difensore a seconda che l'evento interruttivo sia dichiarato oppure, operando automaticamente, comunicato alle altre parti ai fini della decorrenza del termine utile alla riassunzione, cfr. G.P. Califano, *op. cit.*, p. 164 ss., p. 171 ss., p. 235 e p. 295 ss.

Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (Cass. n. 6398 del 2018).

Nel caso di specie, dunque, la comunicazione predetta, dal lato del mittente, **deve ritenersi conforme a modello legale** e tale da potersi ad essa attribuire fede privilegiata quanto alla sua attendibilità e provenienza, costituendo la comunicazione formale proveniente dal curatore fallimentare l'attestazione più chiara ed immediata del sopravvenuto fallimento della parte del giudizio.

8.2. – La inidoneità della comunicazione del curatore ad assurgere a “conoscenza legale” dell'evento interruttivo automatico **deriva**, invece, dal fatto che essa è stata diretta al creditore senza riferimento alcuno alla pendenza del giudizio (poi) dichiarato estinto.

Con specifico riguardo al fallimento, è stata infatti sottolineata la necessità che la “conoscenza legale”, nei riguardi della controparte del fallito, si **estenda** all'individuazione del processo colpito dall'interruzione (Cass. n. 6398 del 2018; Cass. n. 2658 del 2019; Cass. n. 12890 del 2020).

Ciò almeno per **simmetria** rispetto all'orientamento formatosi con riguardo al decorso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe **non** sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti (Cass. n. 5650 del 2013; Cass. n. 27165 del 2016).

Minore riguardo **non** può aversi, infatti, per la parte diversa da quella colpita dall'evento interruttivo, con il che il contrario avviso espresso da Cass. n. 21325 del 2018 resta (come correttamente osservato da Cass. n. 12890 del 2020) **subvalente** rispetto all'esigenza di specificazione del processo sul quale l'evento interruttivo viene ad incidere¹⁷. Ciò anche al fine di restringere l'attività di indagine e ricerca, altrimenti eccessivamente gravosa, posta a carico del legale il quale, diversamente, sarebbe tenuto a verificare, in relazione a ciascuna delle molteplici cause dallo stesso patrocinata, l'eventuale ipotetica rilevanza dell'evento che gli è stato portato a conoscenza in modo “aspecifico”, cioè in assenza di alcuna chiara indicazione del processo in cui tale evento interruttivo è destinato ad operare (Cass. 25859 del 2020)¹⁸.

L'esigenza della conoscenza legale si configura, dunque, **sia** in relazione alla parte coinvolta dall'evento interruttivo **sia** in relazione alla parte cui l'evento

¹⁷ Anche la dottrina è in questo senso: v. C. Pecoraro, *Interruzione e riassunzione del giudizio in cui è parte il fallito*, in *Fallimento*, 2019, p. 141, per il quale la notizia della dichiarazione di fallimento deve essere “*riferita puntualmente alla pendenza di un concreto rapporto processuale, a nulla rilevando invece una comunicazione limitata al fatto in sé dell'intervenuto fallimento della parte*” e G. Trisorio Liuzzi, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento*, in *Fallimento*, 2019, p. 1044, secondo cui “*La conoscenza legale dell'evento interruttivo deve quindi in ogni caso ricollegarsi alla pendenza del processo perché possa iniziare a decorrere il termine perentorio per la sua riassunzione. Un principio che, direi ovviamente, non può valere solo per il curatore, ossia per la parte colpita dall'evento, ma anche per la parte cui l'evento non si riferisce e che ben potrebbe non essere a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento*”.

¹⁸ Cass. 25859 del 2020 richiama in senso conforme anche Cass. 33157 del 2019.

medesimo non si riferisce, la quale deve essere posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e da quale momento decorre il termine per la riassunzione (Cass. n. 5650 del 2013; ma v. anche già Corte cost. n. 137 del 1967).

Ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, *ex art.* 305 c.p.c., **non** è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente "legale" della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), **ma** è necessario che abbia specificamente ad oggetto **tanto** l'evento in sé considerato **quanto** lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti (Cass. n. 16887 del 2018)¹⁹.

8.3. – Una volta chiarito che la comunicazione che dà atto dell'evento interruttivo deve in ogni caso fare riferimento alla pendenza del processo, affinché si abbia conoscenza legale è conseguenziale affermare che la comunicazione **va fatta** al procuratore costituito della parte non colpita dall'evento da parte del curatore (o di un suo difensore) e **non quindi** alla parte personalmente, oppure al curatore su iniziativa del difensore della controparte.

Anche in questo caso è il **diritto di difesa** ad orientare nel senso indicato. È, infatti, (non già la parte personalmente, ma) il suo **difensore**, come tale tecnicamente preparato, ad **intendere** il rilievo del verificarsi dell'interruzione ed eventualmente ad adottare le misure per la tempestiva riattivazione del processo (Cass. n. 2658 del 2019). In questo senso v. anche Cass. 25859 del 2020; Cass. 12890 del 2020; Cass. n. 31010 del 2018; Cass. n. 6398 del 2108, ma anche Cass. n. 16887 del 2018.

Solo nel caso - che nella specie non ricorre - in cui la parte (da rendere edotta dell'evento interruttivo ai fini del decorso, nei suoi confronti, del termine per riassumere) non sia costituita in giudizio a mezzo procuratore, la comunicazione (fermi gli altri requisiti perché si abbia "conoscenza legale") non potrà che essere diretta ovviamente ad essa personalmente, fermo restando che, anche per la parte contumace, conoscenza legale dell'evento consegue comunque dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (cfr. Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 3085 del 2002).

Non è, quindi, condivisibile l'indirizzo espresso da Cass. n. 21325 del 2018 nella parte in cui ha affermato che la conoscenza "legale" della dichiarazione di fallimento, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, deve radicarsi in capo alla parte personalmente e non in capo al suo procuratore²⁰.

Se è vero che la dichiarazione di fallimento si verifica fuori del processo di cui essa determina l'interruzione, è infatti altrettanto vero che l'atto che veicola

¹⁹ V. anche Cass. n. 31010 del 2018, per la quale "è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare". V., altresì, Cass. n. 13334 del 2013, per la quale la semplice raccomandata inviata dal curatore è inidonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo.

²⁰ In questo senso è anche Cass. n. 9578 del 2018, che ha attribuito rilevanza alla comunicazione dell'evento inoltrata alla parte personalmente, vale a dire, nel caso di specie, al curatore, sebbene in quel caso la decisione (a testimonianza della sua eccezionalità) è stata fondata sulla modifica normativa che ha investito l'art. 93 l.fall.

l'informazione circa l'avvenuta dichiarazione di fallimento ha la funzione di sollecitare il destinatario al compimento di un atto di **gestione** del processo, consistente appunto nella riassunzione. Atto che rientra nei poteri esclusivi del procuratore costituito nel processo interrotto.

8.4. – Ne consegue che la comunicazione *ex art. 92 l.fall.* indirizzata dal curatore al creditore XXX senza riferimento al processo poi dichiarato estinto, non presentando i crismi formali astrattamente adeguati all'obiettivo di assicurare una fede privilegiata, è **inidonea** a far decorrere il termine perentorio per la riassunzione, risolvendosi piuttosto in *“una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il termine iniziale ai fini della riassunzione del processo”* (Cass. n. 31010 del 2018).

9. – La conoscenza legale e la domanda di ammissione allo stato passivo.

Resta da stabilire se il termine perentorio per la riassunzione sia cominciato a decorrere dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo che l'odierna ricorrente ha proposto in data 10.6.2014 a fronte della riassunzione avvenuta con ricorso depositato il 29.4.2015.

9.1. – In senso affermativo si è di recente espressa Cass. n. 17535 del 2020, sulla scia di Cass. n. 15996 del 2019, secondo cui *“il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento, a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che tale parte abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, conoscenza che decorre, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo”*.

Questo principio di diritto va retamente inteso, non potendo valere nella sua assolutezza.

La “conoscenza legale” costituisce uno strumento che persegue lo scopo di consentire la verifica che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Essa, dunque, **non** è richiesta ogniqualvolta sia riscontrabile un più elevato livello di conoscibilità, ossia quando vi sia la prova che il creditore abbia avuto **cognizione effettiva** dell'evento interruttivo²¹, **prova che può dirsi raggiunta nel caso di proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo.**

Ciò, però, **presuppone** determinate condizioni. Presuppone, cioè, che a proporre la domanda sia il creditore a mezzo del medesimo difensore che lo assiste nel processo interrotto ai sensi dell'art. 43 l.fall.²², **non** potendo la conoscenza effettiva del fallimento da parte del creditore (che abbia proposto, **come nella specie,**

²¹ Questa conoscenza effettiva è declinata da Cass. 25859 del 2020 come “conoscenza legale implicita”.

²² In questo senso, v. anche Cass. 25859 del 2020, pag. 16 della motivazione, ove si legge che: “ha, invece, ravvisato la “conoscenza legale implicita” nel comportamento della parte, diversa da quella colpita dall'evento (nella specie, dichiarazione di fallimento), che, con il medesimo procuratore, aveva partecipato, quale “creditore istante”, anche alla fase prefallimentare, ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento (ed indipendentemente dalla eventuale comunicazione dell'invito trasmessa dal Curatore fallimentare *ex art. 99 LF*), aveva partecipato alla procedura concorsuale, proponendo domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass. n. 15996 del 2019)”.

personalmente la domanda di ammissione al passivo) surrogare la conoscenza legale nel senso in cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.

E ciò per la intuibile, quanto semplice, ragione che il creditore che propone personalmente la domanda di ammissione allo stato passivo non si trova in una condizione diversa da quel creditore che riceve, sempre personalmente, la comunicazione ex art. 92 l.fall. Se, infatti, la comunicazione al creditore ex art. 92 l.fall. non costituisce atto idoneo a principiare la decorrenza del termine per la riassunzione, altrettanto deve coerentemente dirsi per la proposizione della domanda di ammissione da parte del medesimo creditore che quella comunicazione ha innescato²³.

L'indifeso creditore, invero, anche in questo ultimo caso non è tenuto a sapere che da quella comunicazione (ovvero dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo) può cominciare a decorrere il termine per la riassunzione²⁴. Diversamente, ancora una volta, sarebbe leso il suo diritto alla difesa, non essendo la comunicazione a lui diretta in grado di porlo nelle condizioni per attivare tutte le opportune iniziative difensive.

In questo ultimo senso, si è espressa Cass. 25859 del 2020 (pag. 16 della motivazione), ove si legge che: *“ha, invece, ravvisato la “conoscenza legale implicita” nel comportamento della parte, diversa da quella colpita dall’evento (nella specie, dichiarazione di fallimento), che, con il medesimo procuratore, aveva partecipato, quale “creditore istante”, anche alla fase prefallimentare, ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento (ed indipendentemente dalla eventuale comunicazione dell’invito trasmessa dal Curatore fallimentare ex art. 99 LF), aveva partecipato alla procedura concorsuale, proponendo domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass. n. 15996 del 2019)”*.

In effetti, nel caso scrutinato da Cass. 15996 del 2019 il creditore era l'Agenzia del Demanio rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato tanto nel giudizio interrotto, tanto nel procedimento concorsuale a mezzo della proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo.

9.2. – Ne consegue che la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo proposta dalla XXX senza l'assistenza del difensore che patrocinava il giudizio interrotto non è idonea ad integrare la conoscenza effettiva (n.d.r., la conoscenza legale implicita) e, quindi, ad innescare il decorso del termine perentorio

²³ Non giova richiamare, diversamente da quanto mostrano di ritenere Cass. n. 15996 del 2019 e Cass. 17535 del 2020, a favore della tesi che assegna *tout court* alla domanda di ammissione allo stato passivo l'imputazione della conoscenza effettiva, il fatto che la domanda di ammissione al passivo, non più da depositare in cancelleria, ma da trasmettere al curatore, produce tutti gli effetti della domanda giudiziale e la trasmissione in via telematica all'indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore costituisce l'unico mezzo per proporla. Cass. n. 9578 del 2018, invero, valorizza tale circostanza a proposito della conoscenza legale del giudizio interrotto in capo al curatore e non alla controparte del fallito.

²⁴ Così come un diverso difensore officiato della proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo ben potrebbe ignorare la pendenza del giudizio interrotto.

per la riassunzione del giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di Firenze con decorrenza anteriore rispetto alla dichiarazione di interruzione del 9.12.2014²⁵.

P.Q.M.

chiede che le Sezioni Unite, rigettato il terzo motivo, accolgano i primi due. Conseguenze di legge.

Roma, 23 marzo 2021.

per il Procuratore Generale
Stanislao De Matteis, sostituto

²⁵ È noto che l'onere di provare che la conoscenza legale dell'evento interruttivo si sia eventualmente avuta in tempo anteriore al trimestre precedente la riassunzione o la prosecuzione del processo incombe su colui che ne eccepisce l'estinzione *ex art.* 307 c.p.c. (Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 19122 del 2009; Cass. 14691 del 1999).